

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2139-A

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

l'11 novembre 2024 (v. stampato Senato n. 1053)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'INTERNO

(PIANTEDOSI)

DAL MINISTRO DELLA DIFESA

(CROSETTO)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GIORGETTI)

E DAL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

(NORDIO)

Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 novembre 2024*

(Relatori: **DE CORATO**, per la I Commissione;
BICCHIELLI, per la IV Commissione)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti II (Giustizia), III (Affari esteri e comunitari), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) sul disegno di legge n. 2139. Le Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e IV (Difesa), il 27 marzo 2025, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 2139.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2139 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; esso è sottoposto al parere del Comitato in ragione della presenza, all'articolo 12, di una disposizione recante una delega legislativa;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 12 delega il Governo a rideterminare le disposizioni integrative e correttive concernenti funzioni e ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; quale principio e criterio direttivo della delega, l'articolo in esame prevede, al comma 2, la revisione e la semplificazione del decreto legislativo n. 139 del 2006 e del decreto legislativo n. 217 del 2005, « anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche del personale »; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 158 del 1985, ha rilevato che « la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato »; la più recente sentenza n. 166 del 2023 ha poi rilevato che la « legge delega è dunque fondamento e limite del potere legislativo delegato; essa, se, da una parte, non deve contenere enunciazioni troppo generali o comunque non idonee ad indirizzarne l'attività, dall'altra, può essere abbastanza ampia da preservare un margine di discrezionalità, e un corrispondente spazio entro il quale il Governo possa agevolmente svolgere la propria attività di 'riempimento' normativo, la quale è pur sempre esercizio delegato di una funzione 'legislativa' essendo il legislatore delegato chiamato a sviluppare, e non solo ad eseguire, le previsioni della legge di delega »; ciò premesso, la formulazione della disposizione in esame potrebbe essere approfondita specificando con maggiore precisione il criterio direttivo citato, con particolare riguardo all'eventualità di procedere alla soppressione, modifica e istituzione di nuovi ruoli nell'ambito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 12, comma 3, prevede, al terzo periodo, che, qualora il termine di sessanta giorni per l'espressione dei pareri parlamentari sugli schemi di decreti legislativi trasmessi dal Governo scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato per un periodo di novanta giorni (cosiddetta « tecnica dello scorrimento »); si tratta di una norma pro-

cedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta « una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa »; al riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze, il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega); inoltre, il medesimo comma, al quinto periodo, nel delineare il procedimento di adozione dei decreti legislativi, prevede che l'eventuale « secondo » parere parlamentare (cioè il parere previsto nel caso in cui il Governo non intenda adeguarsi alle condizioni contenute nel « primo » parere sugli schemi di decreto legislativo reso dalle commissioni permanenti) sia espresso sulle « osservazioni del Governo »; in proposito, si segnala, come già fatto in precedenti analoghe occasioni, l'esigenza che, nella procedura del « doppio parere parlamentare », le Commissioni siano comunque chiamate a pronunciarsi sui testi nel loro complesso e non sulle osservazioni del Governo;

il testo originario del provvedimento risulta corredato sia dell'analisi tecnico-normativa sia dell'analisi di impatto della regolamentazione;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

all'articolo 12, comma 3, provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire il quinto periodo con il seguente: « I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione »;

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 12, comma 2, al fine di specificare maggiormente il criterio direttivo ivi contenuto;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 12, comma 3, terzo periodo, prevedendo termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

premesso che l'articolo 8 apporta alcune modifiche all'ordinamento del Corpo della polizia penitenziaria, volte a precisare l'ambito applicativo delle norme che richiedono necessariamente l'impiego di personale maschile o femminile, e modifica altresì la tabella recante il ruolo organico della polizia penitenziaria,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI E COMUNITARI)

La III Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

evidenziato che l'articolo 15 prevede la possibilità di destinare fino a quattro ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto – Guardia costiera fuori del territorio nazionale, per l'impiego in qualità di « esperti » presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, al fine di accelerare e snellire l'esecuzione delle pratiche amministrative delle navi mercantili che battono bandiera italiana,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge n. 2139, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, non modificato nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che il comma 3 dell'articolo 5 reca disposizioni volte a potenziare le capacità operative dei reparti dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri;

considerato che l'articolo 11 introduce nel codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, una disciplina speciale relativa ai compensi per lo svolgimento delle funzioni tecniche svolte dal personale appartenente al comparto difesa;

sottolineato che l'articolo 12 reca una delega al Governo al fine di consentire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di assicurare gli obiettivi della salvaguardia della vita umana, dell'incolumità delle persone e della tutela dei beni e dell'ambiente anche in relazione alle criticità connesse ai rischi determinati dai cambiamenti climatici e dalla transizione energetica;

preso atto che gli articoli 13 e 14 dettano disposizioni in materia di accesso ai ruoli, assunzioni e trasferimenti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge n. 2139, di iniziativa governativa, approvato dal Senato, recante misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

rilevato che l'articolo 17, ai commi da 1 a 3, incrementa l'aliquota del contributo a favore della «Cassa ufficiali» e del «Fondo di previdenza per sottufficiali e militari di truppa» della Guardia di finanza, mentre al comma 4 dispone che il Fondo di assistenza per i finanziari, il Fondo di assistenza per il personale della Polizia di Stato e il Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri possono utilizzare, per le finalità assistenziali attribuite ai medesimi fondi, le eventuali risorse residue derivanti dalle economie di gara conseguenti alla stipulazione delle polizze di copertura assicurativa,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0136090